

AGENZIA DEL
Sviluppone Provinc
ufficio Territor

DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1) È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata: "Emporio Solidale Piacenza". La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore-ETS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "**Emporio Solidale Piacenza Ente del Terzo Settore**", in sigla "**Emporio Solidale Piacenza ETS**".

ART. 2) L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Piacenza**. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

FINALITÀ

ART. 3) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse di cui all'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[Handwritten signature]

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di favorire, sostenere e promuovere direttamente o indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri enti o istituzioni, pubblici o

privati, iniziative e attività per realizzare e gestire il progetto "Emporio Solidale" a Piacenza, attraverso le seguenti azioni:

- Raccolta di beni di prima necessità e distribuzione alle persone in situazione di momentanea difficoltà economica, secondo modalità rispettose della dignità dei beneficiari, in sintonia e fattiva collaborazione, tenendo conto delle necessità e dei bisogni, con altre forme di aiuto alimentare già in atto (mense, borse viveri);
- Condivisione di banche dati, competenze gestionali e organizzative, tecnici, esperti, volontari e risorse dei diversi soggetti che già lavorano per contrastare la povertà attraverso un progetto di comunità, nelle forme più consone a contemperare il perseguimento dello scopo e la sostenibilità di coinvolgimento delle singole realtà;
- Coinvolgimento del territorio, delle imprese, dei cittadini affinché sostengano concretamente i bisogni di chi è in difficoltà con il proprio lavoro gratuito, le donazioni economiche o di prodotti per l'emporio;
- Promozione di iniziative volte a diffondere stili di vita e consumo sostenibili e favorire la lotta allo spreco alimentare.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore.

L'Associazione, non avendo scopi di lucro, vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre organizzazioni di terzo settore.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

DURATA

ART. 4) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

SOCI

ART 5) L'Associazione è composta da soci fondatori e ordinari. Tra i soci ordinari e fondatori, sono considerati benemeriti gli enti che, oltre alla quota sociale, elargiscono contributi straordinari.

Sono soci fondatori gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutti gli enti ammessi a seguito di domanda rivolta al Consiglio Direttivo e che intendono impegnarsi per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

La maggioranza dei soci deve essere composta da Enti di terzo settore iscritti al RUNTS.

Handwritten signature

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, partecipano alle assemblee nella persona del proprio legale rappresentante o di altra persona da lui delegata.

Al momento della cessazione dalla carica della persona fisica quale legale rappresentante del socio, il socio stesso provvederà alla sostituzione del proprio legale rappresentante (o suo delegato) con la persona legittimata ai sensi del presente statuto

Qualora la persona fisica che cessa dal ruolo di legale rappresentante del socio sia anche componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, per il rinnovo di tale carica - escluso ogni automatismo- si provvederà a nuove elezioni ai sensi del successivo art. 19.

ART. 6) Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell'Associazione;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

ART. 7) I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative, determinate annualmente in sede di Assemblea dei Soci. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

ART. 8) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, esclusione o cessazione dell'ente di riferimento.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

ART. 9) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

[Handwritten signature]

VOLONTARI

COMUNICAZIONE DEL
Comune di Provino
Ufficio Territoriale

ART. 10) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'eventuale Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 13) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o



informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a cinque giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

ART 14) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative..

Non è ammesso l'intervento per delega ad altro socio.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Le votazioni saranno effettuate con voto segreto in caso di elezione dei componenti del Consiglio Direttivo o qualora la deliberazione abbia per oggetto valutazioni o giudizi riferibili a persone determinate.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità del delegato che partecipa e vota.

ART 15)

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti; approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso; delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 16) L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i presenti un segretario verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.



ART. 17)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto

ART. 18) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, devono essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

ART. 19) IL CONSIGLIO DIRETTIVO è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. È composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci: in tal caso rimarrà in carica, comunque, fino all'elezione del nuovo.

In caso di dimissioni o di decadenza per qualsiasi ragione di un componente del Consiglio Direttivo

si provvede alla sostituzione mediante procedura elettiva da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo dovrà convocare a tal fine l'Assemblea entro quindici giorni e l'elezione dovrà tenersi entro i successivi trenta. Il nuovo eletto rimarrà in carica sino alla scadenza del Consiglio di cui è componente.

All'interno del Consiglio Direttivo sarà nominato il Presidente, il Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art 20)

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-

Flavio

Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, dieci giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

E' convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART 21) Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. La medesima persona fisica può essere rieletta a tale carica solo una volta (limite dei 2 mandati consecutivi). Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

ART 22) In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 23) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

SEGRETARIO E TESORIERE

ART. 24) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. È nominato dal Consiglio Direttivo e la medesima persona fisica può essere rieletta a tale carica solo una volta (limite dei 2 mandati consecutivi).

ART. 25) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti

[Handwritten signature]

finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. È nominato dal Consiglio Direttivo e la medesima persona fisica può essere rieletta a tale carica solo una volta (limite dei 2 mandati consecutivi).

UFFIZIO DEL
CREDITO PROV.
Ufficio Tecnico

ART. 26) Le funzioni di Segretario e Tesoriere non possono essere conferite alla stessa persona. In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E L'ORGANO DI CONTROLLO

Art 27) Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 28) L'Organo di Controllo, anche monocratico ex art. 30, comma 2 D.Lgs. n. 117/2017, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie

L'Organo di Controllo, se nominato:

Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

Può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31 comma 1 del D.Lgs. n.117/2017, la revisione legale dei conti ed in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Handwritten signature: *Flavia*

GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

ART. 29) Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi per le spese sostenute e documentate e autorizzate dal Presidente o dal Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE

ART. 30)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

SCIOGLIMENTO

Art 31) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

NORME FINALI

ART. 32) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro



e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di 3 arbitri, di cui 2 da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, e il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo o comunque la parte più diligente incaricherà il presidente del tribunale di Piacenza di eseguire la nomina del terzo arbitro.

L'arbitrato sarà rituale e di diritto e avrà sede a Piacenza.

ART. 33) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci in data 12 febbraio 2026

Mario Idda

Mario Idda